

**COPERTURA ASSICURATIVA
ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

Lotto n° 7

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Allagamenti: qualsiasi spandimento o riversamento o penetrazione di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione e non conseguente a guasti o rotture di impianti, condutture, serbatoi in genere (a titolo esemplificativo ma non limitativo, rigurgiti della rete fognaria, penetrazione di acqua piovana dalla soglia di porte, porte finestre, ed eventi simili).

Amministrazione o Ente: l'Ente contraente assicurato dalla polizza.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione e l'Amministrazione contraente.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse.

Atti ed Eventi socio-politici: le azioni svolte da persone (anche se dipendenti o in rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con il Contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che comunque compiano individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, il tutto anche se avvenuto in occasione di furto o di tentato furto, oppure in concomitanza con altro evento assicurato.

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

Cose Assicurate: gli impianti fotovoltaici indicati nella scheda polizza.

Broker: il Broker vigente Willis Italia SpA.

Cavi: fasci di fili conduttori di qualsiasi natura e tipo rivestito di uno strato di materiale isolante o di protezione collegati alle Cose assicurate

Comunicazioni: le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegramma, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.

Contraente: il soggetto che stipula la assicurazione.

Danni materiali: i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Danno: il pregiudizio economico che resta in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile in base alle condizioni del presente contratto, ovvero i danni materiali diretti, indiretti e consequenziali.

Dolo del Contraente o dell'Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, tempeste, neviccate, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi.

Fenomeni elettrici: l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica, l'arco voltaico, il cortocircuito, la sovratensione, quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Franamento: il movimento e/o il distacco e/o lo scivolamento di una massa di terra e/o rocce lungo un versante inclinato, anche non dovuto a infiltrazioni.

Furto: Il reato che si commette quando ci si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

GR: gestore della Rete.

GSE: gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.a.).

Impianto fotovoltaico o impianto FTV: sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L'impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, Inverter, Cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, Batterie di accumulo, sistemi di allarme e antintrusione

Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita dal normale alveo di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, naturali o artificiali, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Inverter: dispositivo che converte la corrente continua in corrente alternata.

Liquidazione del danno: la determinazione della somma dovuta dalla Società a titolo di indennizzo, in caso di sinistro.

Partita: ciascun insieme omogeneo di beni assicurati.

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione.

Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

Rapina: La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

Regola proporzionale: quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società/Impresa: l'Impresa di Assicurazioni che garantisce il rischio e le eventuali Imprese Coassicuratrici o Mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto, oppure qualora trattasi di sindacato o sindacati dei Lloyd's, l'Assicuratore o gli Assicuratori.

Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Sindaco della Amministrazione; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall'Amministrazione, o di altra posizione assimilabile.

Valore intero: la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata del contratto

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2021, e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2026, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Inoltre, alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.

Per tale periodo di proroga all'Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

E' facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente o dal Contraente alla Società, ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere un la proroga dell'assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione indicato, ovvero Willis Italia spa. Anche ai sensi del D.lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato. Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato a favore del broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per l'Amministrazione. La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per la Amministrazione. Al Broker verranno retrocesse dall'Impresa o dall'Agenzia mandataria dell'Impresa, provvigioni pari al 12,0% dei premi imponibili complessivamente pagati, atti di variazione e regolazioni premio comprese.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero potuto influire sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.

In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo - Recesso dal contratto.

Art. 4: Aggravamento del rischio

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.). Tuttavia, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta inteso che la Società ha la facoltà di richiedere, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, la differenza di premio corrispondente al maggior rischio con effetto dalla data nella quale la conoscenza di tali circostanze è stata acquisita dalla Società; il Contraente ha la facoltà di accettare o meno la richiesta di sovrappremio proposta dalla società, la quale potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo - Recesso dal contratto.

Art. 5: Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 6: Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell'annualità assicurativa, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.

Art. 7: Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 C.C l'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, e in caso di sinistro, l'Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C., rinunciando al diritto di recesso.

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da terzi, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.

Art. 8: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede dell'Amministrazione.

Art. 9: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio spettante entro i 90 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe.

Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 10: Dolo e comportamenti colposi delle persone di cui l'assicurato deve rispondere

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti colposi ai sensi dell'art. 1900 C.C., del Contraente o delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.

Si conviene altresì che l'assicurazione è efficace anche in caso di sinistro causato da comportamenti dolosi delle persone di cui l'Amministrazione debba rispondere, fatta salva la facoltà della Società di agire in rivalsa, per gli oneri sostenuti, nei confronti del responsabile dell'atto.

Art. 11: Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, chiunque esso sia, nel qual caso la Società potrà esercitare il diritto di rivalsa, e salvo per la parte di danno rimasta scoperta da assicurazione per effetto dell'applicazione di scoperti, franchigie o limiti di indennizzo. La Società rinuncia inoltre al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti del Contraente, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

Art. 12: Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Art. 13: Facoltà di recesso - recesso in caso di sinistro

La Società ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti agli articoli - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - e - Aggravamento del rischio.

Inoltre, dopo ogni sinistro e sino al sessantesimo (60°) giorno successivo alla sua definizione, è facoltà delle parti - contraente e società - recedere dall'assicurazione mediante comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata A.R.

In caso di recesso esercitato da ciascuna delle parti - contraente e società - la copertura assicurativa rimarrà comunque efficace per ulteriori 180 giorni dalla data di notifica del recesso.

La Società rimborserà al Contraente entro 30 giorni dall'effetto del recesso, il rateo di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, dalla data di cessazione dell'assicurazione.

Qualora nel periodo intercorrente tra la formalizzazione del recesso mediante raccomandata, e il termine di cessazione dell'assicurazione ricada una scadenza di pagamento del premio, alla Società spetterà il rateo di premio intercorrente tra la data della scadenza del premio e il termine dell'assicurazione.

Resta inteso che, in caso di recesso anticipato dal contratto, i limiti aggregati annui delle franchigie (se previsti) andranno ridotti in proporzione al periodo di anticipata risoluzione della garanzia di polizza.

Art. 14: Ispezione dei beni assicurati

La Società ha sempre diritto di visitare le cose assicurate e il contraente e l'assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 15: Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 16: Informativa sui sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza quantomeno annuale, e in ogni caso sei mesi prima della scadenza del contratto, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale editabile (Excel o equipollente), che comprendano i seguenti indispensabili elementi:

- a. n° di riferimento o repertoriamento attribuito dalla Compagnia;
- b. data dell'evento;
- c. indicazione dell'Amministrazione interessata dal danno, ovvero l'Ente assicurato riportato in ciascuna scheda attuativa;
- d. nominativo del danneggiato e/o controparte interessata (se del caso);
- e. stato del sinistro (ovvero l'indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
- f. importo liquidato e/o riservato.

È facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto.

Art. 17: Riparto di coassicurazione e delega

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alle prestazioni previste dal contratto in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

In caso di sinistro la Società Delegataria gestirà e definirà la liquidazione dei danni e le Società Coassicuratrici si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Delegataria, concorrendo nel pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da esse assicurata, ed esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Con la firma della presente polizza o dell'offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

⇒ Compagnia ... Quota ... %

⇒ Compagnia ... Quota ... %

Art. 18: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 19: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 20: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 21: Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.

Sezione 1): INCENDIO E DANNI DIRETTI

Art. 22: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1

La Società indennizza le perdite e tutti i danni materiali diretti, totali e/o parziali, causati agli **Impianti Fotovoltaici** assicurati, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento non espressamente escluso e qualunque ne sia la causa, salvo quanto diversamente stabilito agli articoli "Esclusioni" e "Condizioni Particolari", e nei limiti previsti dalla sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Art. 23: Partite e cose assicurate

Le partite e le cose assicurate corrispondono a quanti riportato nelle Definizioni e nelle Condizioni contrattuali della presente polizza, poste presso le ubicazioni indicate nella SCHEDA DI POLIZZA che segue, contenente i valori e le somme assicurate per ciascuna partita.

Art. 24: Esclusioni

Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella sezione DEFINIZIONI, e salvo diversa pattuizione, la Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a. atti di guerra dichiarata e non, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, requisizioni, nazionalizzazione e confisca, guerra civile insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto,
- b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, ancorché derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico,
- c. maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo,
- d. mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- e. trasporto o movimentazione delle cose assicurate, comprese le operazioni di carico e scarico, al di fuori del luogo di installazione originaria indicato dal contraente al momento della stipula del contratto;
- f. esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall'Accelerazione artificiale di particelle atomiche;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi,

Restano inoltre esclusi dall'assicurazione i sinistri causati da o dovuti a:

- g. dolo del contraente, dell'assicurato, o loro amministratori;
- h. collassi strutturali causati da errori di progettazione;
- i. assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondazioni, di pavimenti, solai e tetti, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate,
- j. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, erosione, umidità, stillicidio.
- k. danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto assicurato;
- l. errori di progettazione e/o di realizzazione degli impianti, uso di attrezzature e impianti difettosi;
- m. da eventi per i quali deve rispondere per legge per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o il manutentore degli impianti assicurati. In caso di inoperatività o in assenza di effi-

- cace copertura assicurativa del responsabile del danno, la presente assicurazione opererà efficacemente e nei termini previsti dal contratto, fatta salva la facoltà di surroga dell'assicuratore nei confronti del responsabile ai sensi dell'art. 1916 C.C;
- n. difetti noti all'assicurato al contraente o all'assicurato al momento della stipula dell'assicurazione;
 - o. lavori di montaggio e smontaggio degli impianti non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione, nonché lavori di costruzione, trasformazione, manutenzione e ristrutturazione dei fabbricati;
 - p. da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - q. da virus informatici di qualsiasi tipo;
 - r. da accesso ai sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno del contraente, non autorizzati dal contraente stesso, nonché quelli derivanti dalla cancellazione, distruzione, alterazione o riduzione della funzionalità operativa di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti, anche se procurati dolosamente da terzi, o a seguito di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
 - s. dall'impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi simili, software di proprietà o in licenza d'uso di:
 - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come data effettiva di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comando predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data dopo di essa.
 - n. costruzione, realizzazione o demolizione degli impianti assicurati;
 - o. da funzionamento improprio, esperimenti, prove e collaudi che provochino sovraccarico degli impianti;
 - p. a componenti elettronici dell'impianto assicurato la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dal contraente, se esistenti;
 - q. guasti meccanici, elettrici ed elettronici, salvo quanto espressamente previsto dalle condizioni contrattuali;
 - r. danni indiretti di qualsiasi natura salvo quanto espressamente previsto dalle condizioni contrattuali.

Esclusione dei danni subiti dai dati e dai sistemi informatici (cd. *Cyber exclusion*).

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a. manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b. utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c. trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- d. computer hacking;
- e. computer virus o programmi affini (*trojans*, *worms*, *malware*, ecc);
- f. funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- g. danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);

- h. qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
 - i. violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
- Salvo che non derivi un danno da incendio esplosione e scoppio

si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

Art. 25: Beni esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- a) gli impianti non ancora collaudati e pronti all'uso;
- b) pannelli fotovoltaici non certificati ai sensi delle norme CEI, IEC, EN in vigore od altri standard di conformità e sicurezza comunemente adottati;
- c) beni in leasing se assicurati con specifica polizza;
- d) i fabbricati sottostanti gli impianti posti su tetti o coperture o in essi integrati;
- e) le linee di distribuzione o trasmissione di energia situate al di fuori degli impianti assicurati;
- f) terreni, coltivazioni, boschi, alberi e fauna in genere.

Art. 26: Ricorso terzi

La Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo delle cose di terzi danneggiate, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subito dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 10% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- procurati a persone.

Art. 27: Spese di demolizione e sgombero

La Società assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, e a primo rischio assoluto, le spese sostenute dall'Amministrazione e rese necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, e fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per bonificare, decontaminare, demolire, rimuovere, trasportare, depositare, trattare, smaltire o ricollocare i beni assicurati non direttamente colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati,

La presente garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno assicurativo dell'importo indicato a tale titolo indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Art. 28: Guasti alle cose assicurate per ordine dell'Autorità

La Società assicura i danni causati alle cose assicurate per ordine o per effetto di Autorità, o non inconsideratamente prodotti dall'Amministrazione stessa o da terzi allo scopo di impedire, arrestare, ridurre o contenere un evento dannoso e/o le sue conseguenze; la garanzia opera anche nel caso l'evento dannoso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni assicurati.

Art. 29: Onorari periti

in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, la Società si obbliga a rimborsare le spese sostenute dall'assicurato per gli onorari e le competenze del perito di parte nonché la quota parte dell'Assicurato relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, a titolo di corrispettivo di onorari e spese, nei limiti di quanto stabilito nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Si conviene che la nomina del perito di parte, potrà essere effettuata dal Contraente in qualsiasi momento antecedente la formale definizione del sinistro.

Art. 30: Evento sismico o terremoto

La Società risponde sino alla concorrenza e nei limiti di quanto indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO dei danni, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto" le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni singolo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto,
- da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto,
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

Art. 31: Inondazioni, Alluvioni

La Società indennizza sino alla concorrenza e nei limiti di quanto indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni, alluvioni o allagamenti, e compresi quelli conseguenti a fango e/o corpi trasportati, e quand'anche tali eventi siano causati da evento sismico e/o frana e/o eruzioni e/o simili, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio.

Art. 32: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società

Gli importi indicati nella Scheda di conteggio del premio e nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO rappresentano il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativi. Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili. In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili

Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI

Art. 33: Rischi assicurati

Con la presente sezione la Società assicura nella forma **a primo rischio assoluto**, le perdite e i danni diretti e materiali subiti dalle cose assicurate in conseguenza di furto, rapina ed estorsione, così come definiti.

Art. 34: Efficacia e limitazioni della garanzia

La presente garanzia è operante esclusivamente a condizione che:

1. gli impianti posti sul tetto di Fabbricati o nel sottotetto si trovino ad un'altezza non inferiore a m. 3,00 dal suolo o da superfici acquee, e non siano raggiungibili senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
2. gli impianti posti al suolo siano racchiusi in area protetta da recinzione di altezza non inferiore a m. 2,00 e costituita da struttura in mattoni, pietra, pannelli prefabbricati in cemento armato o similari, reti metalliche o cancellate e siano stabilmente ancorati al suolo con solidi sistemi di fissaggio anti svitamento;
3. gli impianti posti al suolo – ai quali sono equiparati gli impianti posti su tetti di fabbricati, tettoie o pensiline di altezza inferiore ai m. 2,00 dal suolo - siano provvisti di sistemi antifurto o sistemi di videosorveglianza.

I Danni materiali e diretti derivanti dal furto delle Cose assicurate, sono indennizzabili anche quando dette cose siano state smontate dai relativi supporti senza rottura o scasso delle stesse, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei luoghi in cui sono installate le Cose assicurate:

a) violando le difese esterne della recinzione o del fabbricato mediante:

i. rottura o scasso;

ii. uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendo nei luoghi suddetti clandestinamente, e abbia successivamente asportato la refurtiva.

La Società indennizza i danni fino alla concorrenza del limite di Indennizzo stabilito nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO previa applicazione dello Scoperto e Franchigia ivi indicati.

In caso di assenza, non conformità o comunque mancata operatività dei sistemi di sicurezza sopra indicati, si applicano gli specifici Scoperto e Franchigia indicati in tabella riepilogativa di Polizza.

A deroga di quanto precede, nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza o attraverso il superamento di mezzi di chiusura e di sicurezza di valenza inferiore rispetto a quanto descritto, l'assicurazione è comunque operante, ma in caso di sinistro sarà liquidato dalla Società un importo pari al 80% del danno indennizzabile.

Art. 35: Cavi

Relativamente ai Cavi che collegano l'Impianto FTV assicurato alla sottostazione di allaccio alla rete, la garanzia furto viene prestata:

- per tutte le tipologie di cavi ad eccezione di quelli in rame, fino alla concorrenza dell'importo previsto nella tabella riepilogativa e con l'applicazione dello Scoperto ivi indicato;

- per i cavi in rame la garanzia è operante solo se gli stessi sono interrati e con la prescrizione che i pozzetti di accesso ai cavi siano cementificati (la cementificazione può avvenire tramite colata diretta oppure mediante posizionamento di un pesante manufatto in cemento rimovibile solo trami-

te mezzo meccanico). In caso di assenza, non conformità o comunque mancata operatività di tale requisito la Società applica lo Scoperto maggiorato indicato nella tabella riepilogativa.

Art. 36: Somme assicurate – Limitazioni – Reintegro automatico

Gli importi indicati nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO rappresentano i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti applicati da parte della Società in caso di sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo indicati nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Qualora in uno stesso evento sia riscontrabile l'applicazione di più scoperti e/o franchigie concomitanti, si conviene che verrà applicata una sola franchigia ed una sola volta, corrispondente a quella più elevata tra quelle applicabili, mentre lo scoperto massimo a carico dell'Assicurato non potrà essere superiore al 20% del danno.

In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originali delle somme assicurate per ciascuna partita; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento al massimo di un'ulteriore somma pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata, fermi i limiti di risarcimento di cui sopra.

A tal fine l'Assicurato si impegna a corrispondere, entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla Società il rateo di premio previsto calcolato applicando il tasso del ‰ comprensivo di imposte.

Art. 37: Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate o sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Amministrazione ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Sezione 3): GUASTI e FENOMENI ELETTRICI

Art: 38: Guasti agli impianti

A parziale deroga dell'articolo – Esclusioni – la Società si obbliga ad indennizzare i costi sostenuti dall'assicurato a seguito di guasti meccanici, elettrici od elettronici subiti dagli impianti assicurati, originati da fenomeni di natura sia meccanica, che elettrica, che elettronica, ed inclusi quelli procurati da fenomeni elettrici (così come definiti), nonché quelli causati agli impianti assicurati da negligenza, imperizia, errata manipolazione o errori commessi dagli operatori, o comunque originati da qualunque causa non espressamente esclusa dal presente contratto.

Non sono in ogni caso considerati "Guasti agli impianti" (e rientrano pertanto nelle restanti garanzie di polizza) tutti i danni subiti dalle cose assicurate e garantiti dalla presente polizza, non espressamente previsti dal presente articolo.

La presente garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno assicurativo dell'importo indicato a tale titolo nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Art: 39: Fenomeni elettrici, delimitazioni di garanzia

Relativamente ai danni imputabili a Fenomeni Elettrici trasmessi tramite la rete di distribuzione elettrica gli stessi sono indennizzabili a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b) le Cose assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori.

Nel caso in cui il Fenomeno elettrico colpisca le Cose assicurate senza danneggiare i sistemi di protezione sopra indicati, è applicato lo Scoperto pari al 15% del danno.

Nel caso in cui al momento del Sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni da Fenomeno elettrico sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 20% del danno.

Sezione 4): DANNI INDIRETTI

Art: 40: Oggetto dell'assicurazione danni indiretti

La Società indennizza le perdite economiche dovute all'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica, a causa di un Sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, che abbia colpito le Cose assicurate.

L'assicurazione è operante a condizione essenziale che l'Impianto sia collegato alla rete elettrica.

Art: 41: Delimitazioni della garanzia Danni indiretti

In relazione alla garanzia danni indiretti, restano escluse le perdite e le maggiori spese dovute a ingiustificati ritardi nella riparazione, rimpiazzo, rimessa in efficienza dell'Impianto danneggiato, distrutto o sottratto, da qualunque causa determinato, nonché le spese dovute a modifiche, migliorie, o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'Impianto danneggiato, distrutto o sottratto.

Art: 42: Somma assicurata e determinazione dei danni da interruzione di esercizio

La Somma assicurata deve corrispondere alla somma del prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il GR e dell'eventuale valore dell'incentivo al kWh erogato dal GSE, moltiplicata per il numero dei kWh/anno relativi alla produzione annua dell'Impianto.

La determinazione del danno indiretto all'Impianto assicurato viene effettuata come segue:

a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno) tramite lettura del contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a:

- nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio dell'Impianto: le due settimane antecedenti il Sinistro, con l'Impianto regolarmente funzionante, oppure
- nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell'Impianto successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di Indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro;

b) si verifica la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'Impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione.

La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:

1. il valore dell'eventuale incentivo al kWh erogato dal GSE per Impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche;
2. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il GR.

L'Indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1. e 2. moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'Impianto.

Art: 43: Periodo massimo di indennizzo riferito alla Sezione 4) Danni indiretti

Il periodo di Indennizzo per ogni singolo Sinistro durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del Sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il Danno materiale e diretto e continua per il tempo necessario alla riparazione o sostituzione dell'Impianto danneggiato, comunque non oltre la durata massima di mesi 6 (sei).

Le condizioni che seguono sono valide per tutte le sezioni di polizza che precedono.

Art. 44: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro quindici giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile, a condizione che la Società dimostri il pregiudizio economico subito da tale inadempimento.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Art. 45: Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta del Contraente,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico ("perizia formale").

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Le spese del proprio Perito sono di competenza di ciascuna delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite al cinquanta per cento, fermo quanto previsto dalle condizioni particolari di polizza.

Art. 46: Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo - Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui agli articoli – Valore delle cose assicurate e Determinazione del danno;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo il disposto della presente assicurazione.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l'Amministrazione abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Articolo – Procedura per la valutazione del danno - lettera b) ("perizia formale"), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 47: Valore delle cose assicurate

Il valore delle Cose assicurate, al momento del Sinistro, è ottenuto stimando il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Art. 48: Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Cosa assicurata secondo le norme che seguono:

- 1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile

di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione;

2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.

L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come al punto 1) defalcato dell'importo al punto 2).

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la precedente determinazione del danno riguarda solo impianti in funzione, ed è valida a condizione che il rimpiazzo sia eseguito entro 12 (dodici) mesi dalla data del Sinistro.

Qualora il rimpiazzo sia eseguito entro 12 (dodici) mesi dalla data del Sinistro si applicano le norme che seguono:

- a. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- b. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà l'importo stimato come al punto a), diminuito dell'importo stimato come al punto b).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato.

Art. 49: Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore delle cose assicurate prese separatamente per ciascuna partita di polizza eccedeva al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato ed il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del Sinistro.

Art. 50: Deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga dell'articolo – assicurazione parziale - in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite assicurate qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 15% (quindicipercento) non sia inferiore al valore effettivo risultante al momento del sinistro; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.

Art. 51: Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.

L'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l'impegno per l'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesta dall'Amministrazione avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o

partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite, pertanto qualora in uno stesso evento sia riscontrabile l'applicazione di più scoperti e/o franchigie concomitanti, si conviene che verrà applicata una sola volta l'importo della franchigia maggiore tra quelle previste, ed uno scoperto massimo a carico dell'Assicurato non superiore al 15%.

Art. 52: Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 53: Compensazione tra partite

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo denominato "Deroga alla regola proporzionale", si conviene che qualora – applicata la "deroga alla proporzionale" laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.

Il disposto della presente clausola non si applica per le partite garantite a "Primo Rischio Assoluto".

Art. 54: Anticipo dell'indennizzo

L'Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere corrisposto in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00).

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno dalla data del ricevimento, da parte della Società, della richiesta di anticipo dell'indennizzo da parte del Contraente; la Società provvederà quindi a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non sarà comunque superiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro.

Art. 55: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause):

La Società non è tenuta a fornire la copertura assicurativa prevista dal presente contratto, o a riconoscere i benefici conseguenti o a pagare alcuna pretesa, risarcimento o indennizzo nella misura in cui la prestazione derivante dal contratto o il pagamento di tale pretesa, risarcimento o indennizzo, possa esporre la Società a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione imposta da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero a sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

SCHEDA DI POLIZZA

CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA - SOMME E VALORI ASSICURATI

Impianti FTV assicurati: n. **23** impianti fotovoltaici per complessivi 1.125,00 kwp come di seguito indicato.

N.	Comune	Indirizzo	Potenza (kwp)	KWH annui	Tipologia	Somme assicurate Danni diretti	Somme assicurate Danni indiretti
1.	Firenze	Via Val D'Ombone 8-14	55,48	60.101,48	Tetto	284.335,00	34.420,00
2.	Firenze	Via Canova, 25/22-24	41,60	46.092,80	Tetto	213.200,00	25.077,00
3.	Firenze	Via Signorelli, 11-19 falda 1	39,20	43.600,20	Tetto	200.900,00	24.287,00
4.	Firenze	Via Signorelli, 11-19 falda 2	48,04	53.564,60	Tetto	246.205,00	29.764,00
5.	Firenze	Via Canova, 166/1-3	39,52	43.630,08	Tetto	202.540,00	25.986,00
6.	Firenze	Via Nave di Brozzi, 13/1 falda 1	39,60	43.995,60	Tetto	202.950,00	24.028,00
7.	Firenze	Via Nave di Brozzi, 13/1 falda 2	36,40	40.768,00	Tetto	186.550,00	22.087,00
8.	Lastra A Signa	Via Togliatti, 5 e 5/A	41,42	46.687,80	Tetto	212.277,50	26.737,00
9.	Sesto Fior.no	Viale Ariosto, 29	66,12	74.494,76	Tetto	338.865,00	42.662,00
10.	Sesto Fior.no	Viale Ariosto, 35	53,80	60.990,37	Tetto	275.725,00	33.675,00
11.	Sesto Fior.no	Viale Ariosto, 41	53,80	60.761,72	Tetto	275.725,00	33.549,00
12.	Sesto Fior.no	Viale Ariosto, 47	53,80	60.857,48	Tetto	275.725,00	33.602,00
13.	Figline Valdarno	Piazza della Speranza, 2-4	54,72	62.091,33	Tetto	280.440,00	35.559,00
14.	Reggello	Via S. Pedini, 16-20	51,81	60.320,83	Tetto	265.526,25	32.558,00
15.	Signa	Via della Croce, 51	32,32	36.774,67	Tetto	165.640,00	21.418,00
16.	Pelago	Via 1° Maggio, 20-22	32,95	37.266,45	Tetto	168.868,75	20.795,00
17.	Scandicci	Via Pacchi, 8-10	34,71	40.779,74	Tetto	177.888,75	22.755,00
18.	Scandicci	Via Pacchi, 12-14	34,71	40.556,90	Tetto	177.888,75	22.630,00
19.	Firenze	Via Canova, 102-104	54,00	57.819,00	Tetto	171.979,20	33.546,34
20.	Firenze	Via Canova, 100/1 - 2	44,10	46.826,00	Tetto	140.449,68	27.781,00
21.	Firenze	Via Della Casella, 92/1-4	65,70	69.817,00	Tetto	209.241,36	38.869,67
22.	Firenze	Via Della Casella, 92/ 5-8	75,60	80.896,00	Tetto	240.770,88	38.869,67
23.	Firenze	Via Canova, 100/3	75,60	80.896,00	Tetto	240.770,88	22.499,37
TOTALE			1.125,00	1.249.588,81		5.154.462,00	639.608,71

Tipologia: tetto o pensilina come sopra indicato

Ubicazione: le ubicazioni diverse sopra indicate, collocate nei comuni sopra riportati.

Partite e somme complessive assicurate	Somme assicurate	Tasso ‰ (imponibile)	Premio totale (imponibile)
1. Impianti FTV	5.154.462,00
2. Danni indiretti	639.608,71

Totale Premio
(imponibile)

Totale premio annuo	€
di cui imposte	€

SCOPERTI FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto in % con il sul danno minimo		Franchigia per sinistro €	Limite di indennizzo per sinistro e per anno €
Per ogni sinistro da qualunque causa determinato e salvo quanto diversamente previsto per ciascuna specifica garanzia prevista dal contratto sottoriportata			500,00	
Sabotaggio e terrorismo	=====	=====	2.500,00	2.000.000,00 per sinistro e anno
Atti socio-politici e dolosi	=====	=====	500,00	2.000.000,00 per sinistro e anno
Evento sismico Art. 30	=====	=====	5.000,00	2.000.000,00 per sinistro e anno
Inondazioni, alluvioni Art. 31	=====	=====	5.000,00	1.000.000,00 Per sinistro e anno
Fenomeni atmosferici	=====	=====	500,00	2.000.000,00 per sinistro e anno
Guasti e fenomeni elettrici Art. 39	=====	=====	500,00	1.000.000,00 per sinistro e anno
Furto e rapina Art. 34	=====	=====	500,00	250.000,00 per sinistro e anno
Demolizione e sgombero, rimozione, ricollocamento e bonifica Art. 27	=====	=====	500,00	250.000,00 Per sinistro e anno
Ricorso terzi Art. 26	=====	=====	500,00	1.500.000,00 per sinistro e anno
Onorari dei periti Art. 29	=====	=====	500,00	30.000,00 per sinistro e anno
Danni indiretti Art. 41	=====	=====	2 giorni	Periodo massimo di indennizzo 6 mesi

VINCOLI IPOTECARI

N.	Comune	Indirizzo	Somme assicurate Danni diretti	Somme assicurate Danni indiretti	VINCOLO / Istituto Finanziario
1.	Firenze	Via Val D'Ombone 8-14	284.335,00	34.420,00	Unicredit corporate banking
2.	Firenze	Via Canova, 25/22- 24	213.200,00	25.077,00	
3.	Firenze	Via Signorelli, 11-19 Falda 1	200.900,00	24.287,00	
4.	Firenze	Via Signorelli, 11-19 Falda 2	246.205,00	29.764,00	
5.	Firenze	Via Canova, 166/1-3	202.540,00	25.986,00	
6.	Firenze	Via Nave di Brozzi, 13/1 falda 1	202.950,00	24.028,00	
7.	Firenze	Via Nave di Brozzi, 13/1 falda 2	186.550,00	22.087,00	
8.	Lastra A Signa	Via Togliatti, 5 e 5/A	212.277,50	26.737,00	
9.	Sesto Fior.no	Viale Ariosto, 29	338.865,00	42.662,00	
10.	Sesto Fior.no	Viale Ariosto, 35	275.725,00	33.675,00	
11.	Sesto Fior.no	Viale Ariosto, 41	275.725,00	33.549,00	
12.	Sesto Fior.no	Viale Ariosto, 47	275.725,00	33.602,00	
13.	Figline Valdarno	Piazza della Speranza, 2-4	280.440,00	35.559,00	
14.	Reggello	Via S. Pedini, 16-20	265.526,25	32.558,00	
15.	Signa	Via della Croce, 51	165.640,00	21.418,00	
16.	Pelago	Via 1° Maggio, 20-22	168.868,75	20.795,00	
17.	Scandicci	Via Pacchi, 8-10	177.888,75	22.755,00	
18.	Scandicci	Via Pacchi, 12-14	177.888,75	22.630,00	
19.	Firenze	Via Canova, 102-104	171.979,20	33.546,34	Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni
20.	Firenze	Via Canova, 100/1-2	140.449,68	27.781,00	
21.	Firenze	Via Della Casella, 92/1-4	209.241,36	38.869,67	
22.	Firenze	Via Della Casella, 92/ 5-8	240.770,88	38.869,67	
23.	Firenze	Via Canova, 100/3	240.770,88	22.499,37	
TOTALE			5.154.462,00	639.608,71	

Clausola di vincolo

Il presente contratto è vincolato a tutti gli effetti per:

- a. € 4.151.250,00** a beneficio di **Unicredit corporate banking**, relativamente agli impianti FTV da n°1 a n°18 sopra descritti;
- b. € 1.003.212,00** a beneficio di **Banca Popolare Etica Società' cooperativa per azioni**, relativamente agli impianti FTV da n°19 a n°23 sopra descritti;
- società creditrici privilegiate in virtù de finanziamento erogato per l'importo complessivo sopra descritto, concesso a favore del Contraente Casa spa, per l'acquisto e installazione degli impianti fotovoltaici descritti.

Per effetto del presente vincolo, la Società si obbliga a:

- 1) Notificare tempestivamente all'Istituto finanziario l'avvenuto sinistro;
- 2) Non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto;
- 3) Pagare esclusivamente all'Istituto l'importo della liquidazione di eventuali sinistri, anche in pendenza di procedure concorsuali, salvo diversa disposizione critica dell'Istituto stesso e ciò con effetto liberatorio nei confronti della stessa;
- 4) Notificare tempestivamente all'Istituto finanziario a mezzo lettera raccomandata A.R. l'eventuale mancato pagamento del premio o l'eventuale mancato rinnovo della polizza, mantenendo valida l'assicurazione sino a quando non siano trascorsi trenta giorni dalla data di consegna della lettera raccomandata all'Istituto;
- 5) Accettare l'eventuale pagamento dei premi da parte dell'Istituto;
- 6) Notificare all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata A.R., tutte le eventuali le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- 7) Non apportare alla polizza alcuna variazione senza preventivo consenso dell'Istituto.